



# COMUNE DI CARERI

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento comunale per la tutela della privacy e la disciplina del trattamento dei dati personali.

## TITOLO I FONTI - PRINCIPI – FINALITA'

### ART. 1 Fonti

Il presente regolamento, quale fonte subprimaria, viene adottato nel rispetto e in applicazione della legge 31/12/1996 n° 675 e del Decreto Legislativo n° 135 dell' 11 maggio 1999.

### ART. 2 Oggetto

Esso costituisce la normativa speciale di riferimento per la tutela della privacy e la disciplina del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui il Comune di Careri è titolare.

### ART. 3 Finalità

1 Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio statuto, e per lo svolgimento di scopi istituzionali.

2 Il presente Regolamento mira altresì a realizzare un complesso di garanzie interne, metodologiche ed operative atte ad esprimere una tutela di tipo più ampio e dinamico al principio della riservatezza e all'identità personale affinché il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e giuridiche.

3 A tal fine il Comune adotta tutte quelle necessarie misure tecniche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza consigliate dalla evoluzione tecnologica e dall'esercizio della normale prudenza del "buon padre di famiglia" ai sensi dell' art. 15, comma 2, della legge 675/96 e conformemente al disposto del DPR n° 318 del 28.07.1999.

4 Il Comune provvede a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

## TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 4 Banche dati

1 Le banche dati si intendono tutti gli insiemi di dati personali organizzati in modo da renderne possibile o agevole la consultazione e il trattamento. Quindi la nozione di banche dati comprende le raccolte automatizzate, informatizzate, cartacee e gli strumenti di archiviazione quali i supporti audiovisivi, ottici e fotografici.

## ART. 5 Dati personali

1 Sono da intendere come tali tutti i dati e le informazioni attinenti ad una persona fisica o giuridica. I dati possono essere personali anche se afferiscono ad un unico aspetto del soggetto a condizione che esista un nesso di corrispondenza identificativa tra il dato e la persona cui il dato si riferisce.

## ART. 6 Dati sensibili

1 Essi sono sistematizzabili in tre categorie, cioè dati che possono rivelare origine, convinzioni e salute:

- a) tutti i dati che possono rendere nota l'origine razziale o etnica;
- b) tutti i dati che possono rivelare convinzioni o opinioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di partecipazione a qualsivoglia associazione avente tale carattere;
- e) Tutti i dati che si riferiscono allo stato di salute ed alla vita sessuale dei cittadini.

2 I dati di cui alla lettera e del precedente comma sono conservati separatamente da ogni altro dato trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

3 Il Comune può trattare dati sensibili solo in relazione al perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico.

## ART. 7 Trattamento dei dati

1 Il trattamento dei dati comprende sia la singola operazione che l'insieme sistematico di operazioni.

2 Si estende dalle operazioni volte alla meta utilizzazione interna alle operazioni volte all'utilizzazione esterna.

3 Esso può avvenire solo per lo svolgimento di scopi istituzionali ed entro i limiti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

## ART.8 La circolazione dei dati

Esistono due diverse fattispecie di circolazione dei dati: la comunicazione e la diffusione

A) la comunicazione dei dati è la circolazione diretta a soggetti specifici individuati e determinati

B) La diffusione dei dati è la circolazione diretta a soggetti indeterminati

## ART.9 Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate da privati o da altri enti pubblici

1 Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune, finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e debitamente motivata.

2 In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata e in esecuzione delle quali può essere accolta.

3. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla legge 675/96, e in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

4. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o regolamento, quando

siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

### TITOLO III I SOGGETTI

#### ART. 10 II titolare

1 Ai fini dell'applicazione della legge 675/96, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del Comune stesso.

2 Gli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sono effettuati dal Sindaco ovvero dal Commissario, quale rappresentante dell'ente che può delegare le relative funzioni ad un assessore.

#### ART. 11 I Responsabili

1 Ai fini dell'attuazione della legge 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento ai Servizi in esso individuati, i Responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Servizi del Comune di Careri.

2 II Responsabile della banca contenente dati personali:

- a) nell'ambito del proprio servizio designa gli incaricati del trattamento;
- b) provvede, sulla base delle direttive impartite dal titolare, a dare istruzioni agli incaricati per il corretto trattamento dei dati personali eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- c) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati;
- d) cura l'informazione agli interessati e la raccolta del loro consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti;
- e) controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dal disposto della legge 675/96 e successive integrazioni.

#### ART. 12 Ufficio di coordinamento

1 Al fine di coordinare l'informazione interna ed esterna viene istituito un ufficio di coordinamento per la tutela della privacy con le seguenti funzioni:

- a) Aggiornare, a seguito di innovazioni normative in materia, i responsabili del trattamento, organizzando a tal fine incontri periodici;
- b) Garantire ai cittadini un'informazione corretta semplice e diffusa sulla normativa in esame;
- c) Coniugare diritto di accesso e privacy, attraverso una ponderata disamina di quelle istanze di accesso a documenti contenenti dati personali di cui all'art 9 del presente regolamento, e valutando altresì, caso per caso, sulla base del combinato disposto della legge 241/90 e della legge 675/96 e successive integrazioni, nonché dei relativi regolamenti comunali e dei pronunciamenti del Garante, se debba prevalere la tutela della privacy o il diritto di accesso;
- d) Inviare al Garante per la protezione dei dati personali le comunicazioni e le notificazioni previste ed eventuali quesiti o chiarimenti ermeneutici - interpretativi;
- e) II responsabile dell'Ufficio di coordinamento ed responsabile dell'Ufficio accesso agli atti è il Segretario Comunale.

### TITOLO IV GLI INTERESSATI

#### ART. 13 Gli interessati

Sono da considerarsi interessati le persone fisiche, giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali.

## ART. 14 L'informativa

Gli interessati devono essere informati in modo preventivo sulle finalità delle attività di assunzione di dati. L'informativa, distinta per sfera di competenza (come da schema allegato al presente regolamento) deve contenere:

- a) Finalità;
- b) Modalità di trattamento;
- c) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- d) Tipo di circolazione o ambito di diffusione;
- e) Generalità complete del titolare e del responsabile;
- f) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati;
- g) Diritti dell'interessato;
- h) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

## TITOLO V PRIVACY E ACCESSO

### Art. 15 Rapporti tra riservatezza e accesso

1 Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa.

2 Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia e dal regolamento comunale per l'accesso, sono soddisfatte nella misura necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle disposizioni della legge 675/96.

3 Il diritto di accesso, nei soli casi in cui la conoscenza sia necessaria per curare o difendere l'interesse giuridico del richiedente o tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, prevale sull'esigenza di riservatezza, fatto salvo quanto previsto dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati sensibili.

4 L'interesse del richiedente deve essere in ogni caso personale e concreto, quindi serio e non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, ma collegabile ad una situazione giuridicamente rilevante.

5 I dati acquisiti attraverso l'esercizio del diritto di accesso debbono comunque essere utilizzati esclusivamente per le finalità che lo hanno motivato e consentito.

### Art. 16 Accesso a istanze, proposte, petizioni

1 Le istanze, le proposte e le petizioni dirette a promuovere o sollecitare interventi per migliorare la vita della comunità locale devono essere ritenute pubbliche unitamente ai dati relativi ai promotori e sottoscrittori, sia perché riguardano l'attività dell'amministrazione locale, sia perché danno impulso ad un procedimento amministrativo e devono pertanto essere conosciute dalla generalità dei cittadini che ne sono coinvolti.

### Art. 17 Liste elettorali

E' legittima la comunicazione e diffusione dei dati contenuti nelle liste elettorali, in quanto conoscibili da chiunque in considerazione della specifica disposizione legislativa. Le revisioni semestrali sono a disposizione di tutti ed è specificamente previsto dal DPR 223/67 che si possano copiare, stampare e mettere in vendita. Le richieste di accesso alle liste elettorali possono essere presentate in qualsiasi momento e devono essere evase dietro pagamento delle spese di duplicazione.

## Art. 18 Rilascio di dati anagrafici

E' da ritenersi lecito il rilascio a terzi di dati contenuti nei certificati anagrafici di cui al 2 comma , fatte salve le limitazioni di legge.

Tale possibilità deve ritenersi concessa a chiunque ne faccia richiesta per la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe.

Non è possibile invece rilasciare a privati e partiti politici in particolare, copie di elenchi dei capi-famiglia residenti nel territorio comunale, corredati dai relativi indirizzi. Non è possibile comunicare a giornali e privati, elenchi dei nati e dei morti in un certo periodo.

Solo alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano esplicita e motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, è possibile rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. A tal proposito il Comune può comunicare, dietro motivata richiesta, a una ASL gli elenchi anagrafici aggiornati della popolazione per effettuazione di screening ed indagini finalizzate alla prevenzione e alla lotta ai tumori.

## Art. 19 Pubblicità patrimoniale degli eletti

I dati relativi alla situazione patrimoniale degli eletti possono essere trattati e resi noti

## Art. 20 Anagrafe prestazioni dei dipendenti pubblici

1 I dati contenuti nell'anagrafe possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa apposita richiesta.

2 La conoscenza di tali dati da parte dei soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti è possibile solo sulla base di precise norme di legge e sulla scorta delle considerazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

## Art. 21 Accesso ad albi contenenti dati sensibili

1. Il Comune garantisce , come previsto dalla legge 442/91, la pubblicità e l'accesso all'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi e sovvenzioni secondo le modalità previste dall'art.15 del presente regolamento, fatto salvo il solo divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

## Art. 22 Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali

1 Il Comune, nel caso in cui si debbano pubblicare all'Albo Pretorio del Comune deliberazioni contenenti dati sensibili, adotta specifiche ed opportune cautele tese a dare risposta concreta alle esigenze di tutela della riservatezza.

2 A tal fine le relazioni dell'Assistente sociale riguardanti erogazioni di contributo o sussidi a minori, a famiglie di minori portatori di handicap ed equipollenti, contenenti dati sensibili sono da considerare atti riservati e non possono essere allegati alle deliberazioni comunali.

3 Anche le premesse e il dispositivo di tali deliberazioni devono essere adeguati e compatibili con i principi posti a tutela della riservatezza, attraverso l'omissione dei nominativi dei destinatari di tali contributi.

## Art. 23 Ricerche

1 E' possibile comunicare i dati anagrafici, tesi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

2 Le persone esterne alla struttura comunale, di conosciuta professionalità nel settore in esame, autorizzate ad accedere agli atti degli archivi storici comunali per finalità di ricerca storico-culturale volta ad acquisire la documentazione necessaria per la realizzazione di testi che permettano di

conservare la memoria storica del Comune di Careri portatori di un interesse collettivo possono espletare le ricerche anzidette alle seguenti condizioni:

a) in caso di rinvenimento involontario di atti esorbitanti dalla sfera di ricerca o di atti pertinenti la stessa contenenti dati sensibili è fatto divieto assoluto di divulgare tali dati;

b) L'accesso autorizzato agli atti degli archivi comunali comporta ipso facto una consultazione disciplinata e aderente alle regole della riservatezza, dell'equilibrio, del decoro e, più in particolare al rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali;

3 Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche a ricerche e consultazioni effettuate per ricostruzioni albero genealogico del richiedente.

## TITOLO VI

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 24 Tutela

1 Per l'esercizio dei diritti previsti dal presente regolamento e dalla legge 675/96 l'interessato può rivolgersi direttamente al competente responsabile di settore, oppure all'Ufficio di coordinamento per la tutela della privacy del Comune.

2 Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza il competente responsabile di servizio o, in via suppletiva il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, risponde per iscritto provvedendo al ripristino immediato della posizione giuridica eventualmente lesa.

3 In caso di inerzia o contro un eventuale provvedimento di diniego debitamente motivato, l'interessato può proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

#### ART. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge